

ALLEGATO SUB. "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 21/03/1991

f.to

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Petrillo Alessandro)

R E G O L A M E N T O
PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

C A P O I

CRITERI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA,
- PUBBLICA ISTRUZIONE,
- SPORT,
- ATTIVITA' RICREATIVE,
- POLITICHE GIOVANILI,
- ATTIVITA' ECONOMICHE,
- ASSISTENZA,
- SERVIZI SOCIALI.

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo Capo II.

Articolo 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) con l'indicazione delle esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili per una adeguata valutazione.

I capi struttura interessati provvedono all'individuazione dei dipendenti responsabili dell'istruttoria delle domande di concessione nell'ambito dei servizi e/o aree di attività previsti all'art. 2, comma 1.

I dipendenti di cui al precedente comma 2, valutano le migliori opportunità per una adeguata istruttoria.

E' possibile, ai fini di cui al precedente comma 3, avvalersi della collaborazione di tutto l'apparato del Comune ed anche richiedere informazioni e notizie ad uffici ed Enti esterni, onde acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Articolo 4

Le domande verranno debitamente istruite dal dipendente designato che dovrà in particolare:

- 1) verificare la compatibilità finanziaria delle stesse, tenendo conto dei budget di spesa individuati annualmente,
- 2) predisporre, su indicazione dell'Assessore competente che controfirma la pratica, la proposta di decisione.

La Giunta Comunale decide in merito alle richieste di concessioni di cui al presente regolamento.

Articolo 5

La Giunta Comunale, qualora ritenga insufficiente l'istruttoria, può richiedere un supplemento di indagini al fine di acquisire ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Articolo 6

Le decisioni della Giunta Comunale debbono sempre essere congruamente motivate e coerenti con gli indirizzi politico amministrativi e finanziari dell'Ente, conformi cioè ai contenuti della relazione previsionale programmatica.

Le decisioni assunte dalla Giunta Comunale vengono comunicate agli interessati.

Articolo 7

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente i criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

Qualora le richieste di cui al comma 1 non dovessero venire interamente soddisfatte, la graduatoria formulata e la relativa proposta di concessione sarà esposta all'Albo Pretorio per quindici giorni e contro di essa gli interessati, contestualmente informati in merito, potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Se le ragioni addotte dal ricorrente non appaiono manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e reinvestire la Giunta Comunale che decide in via definitiva.

Articolo 8

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando la natura e consistenza delle stesse.

C A P O II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI SERVIZI SOCIALI

Articolo 9

Per le concessioni di cui al presente capo, prima di trasmettere le pratiche alla Giunta Comunale per la decisione, dovrà preliminarmente acquisirsi il parere della Commissione Comunale per l'Assistenza.

Articolo 10

Le forme di erogazione di concessione in materia di assistenza e di servizi sociali si esplicano nei seguenti settori:

I) CONTRIBUTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI INDIGENTI EROGATI IN VIA CONTINUATIVA

L'erogazione dell'assistenza è riferita a cittadini che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato per-

manente e che non hanno parenti tenuti per legge agli alimenti.

L'erogazione di tali contributi ha lo scopo di mantenere cittadini nel proprio ambiente di vita ed evitare ove è possibile il loro ricovero.

II) CONTRIBUTI UNA TANTUM O ALIMENTARI

L'erogazione dell'assistenza è riferita a cittadini che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica per motivi contingenti.

Le forme di assistenza suddette vengono erogate allo scopo di aiutare a superare un momento di difficoltà nella vita di un cittadino che non ha parenti tenuti per legge agli alimenti e non ha altre risorse economiche.

III) PICCOLI SUSSIDI IN DENARO O BUONI ALIMENTARI

L'erogazione di piccoli sussidi in denaro o buoni per l'acquisto di generi alimentari vengono disposti in favore di indigenti residenti nel Comune o di passaggio.

L'erogazione di tali sussidi viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco o dall'Assessore competente su richiesta verbale dei cittadini.

I sussidi in denaro e i buoni alimentari non possono superare somme di particolare rilevanza.

La Giunta Comunale viene trimestralmente informata dell'ammontare dei sussidi erogati ai sensi del presente punto.

IV) ABBONAMENTI A TARIFFE SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAPS E PENSIONATI AL MINIMO INPS E PRIVI DI ALTRI REDDITI.

Per il rilascio di abbonamenti a tariffe speciali per portatori di handicaps e pensionati al minimo INPS e privi di altri redditi viene seguito il seguente iter procedurale:

- a) adozione da parte del Comune dell'atto deliberativo per l'approvazione delle tariffe speciali e l'assunzione dell'impegno di spesa per la quota a carico del Comune, così come da disposizioni regionali;
- b) predisposizione del manifesto per l'informazione agli utenti;
- c) raccolta delle apposite autodichiarazioni presentate dagli utenti aventi diritto;
- d) autorizzazione da parte dell'Assessore competente dell'eventuale concessione di abbonamento su due linee di trasporto;
- e) invio degli elenchi degli aventi diritto all'Azienda di trasporto per rilascio abbonamenti;
- f) consegna abbonamenti agli aventi diritto.

V) VACANZE ANZIANI

Il servizio delle vacanze sociali a favore della popolazione anziana è considerato non come momento consumistico, ma è una occasione di incontro, di comunicazione, di partecipazione e come tale uno strumento contro l'emarginazione.

In materia di vacanze per gli anziani valgono i seguenti criteri di priorità per la formulazione della graduatoria:

- 1) anziani che versano in particolari condizioni di emarginazione;
- 2) anziani che versano in particolari condizioni di salute e necessitano di cure termali o di soggiorni climatici;
- 3) anziani che vivono soli;
- 4) partecipazione al servizio di eventuali figli con handicaps che vivono con i genitori anziani.

E' riservata alla Commissione Assistenza la valutazione di situazioni non comprese nel presente regolamento.

Per l'ammissione dei cittadini anziani al servizio valgono le seguenti condizioni e modalità:

- 1) per coloro che vivono all'interno di case di riposo con rette a

- carico o contributo del Comune il servizio è gratuito;
- 2) per tutti gli altri, di anno in anno con atto deliberativo, verranno decise le modalità di partecipazione alla spesa;
 - 3) in caso di monoreddito, cioè con un coniuge con pensione e l'altro senza il reddito sarà diviso per due.

Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate su appositi moduli presso l'Ufficio Servizi Sociali, corredate dai seguenti documenti:

- 1) fotocopia certificato di pensione;
- 2) certificato medico;
- 3) Mod. 740 o Mod. 201 ed ogni altra documentazione che l'interessato ritenga opportuno produrre.

VI) PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI INABILI

La Commissione Assistenza propone il ricovero in Casa Protetta o di riposo, dipendenti da Enti di beneficenza o anche privati, degli anziani più bisognosi che non possono avere adeguata assistenza a domicilio, previo accertamento dello stato di bisogno e delle condizioni familiari degli assistibili a termine di legge e con le seguenti modalità:

- a) presentazione da parte dei richiedenti di apposita domanda corredata da relazione socio - economico - sanitaria, riferita al richiedente e socio - economica relativa ai familiari tenuti per legge agli alimenti;
- b) esame da parte della Commissione Assistenza delle richieste avanzate per il pagamento dell'integrazione retta e della concessione quota mensile stabilita dal Comune (L.R. n. 2/85 art. 8), per spese di piccole necessità;
- c) per gli anziani ai quali verranno erogati eventuali assegni di accompagnamento con relative somme di arretrati o eventuali conguagli di pensioni, il Comune adotterà, secondo i criteri stabiliti, forme di recupero parziale di somme già pagate per il ricovero degli stessi;
- d) i richiedenti dovranno versare come partecipazione alla spesa di ricovero la propria pensione o le proprie pensioni mensili.

Articolo 11

Nei casi indicati nel precedente art. 10 il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili e degli indigenti.

Articolo 12

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, la nazionalità e l'ambito sociale.

Articolo 13

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un diverso orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corrispondenza di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

Articolo 14

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

C A P O III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 15

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa, mediante la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni come previsto dall'apposita convenzione con la ditta appaltatrice del servizio.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dall'Assessore competente, previa valutazione dell'istanza da parte del dipendente istruttore, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 2.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTARCANGELO R. - ASSESSORATO

Articolo 16

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti, Associazioni o privati, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 2, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione.

Articolo 17

Il presente regolamento disciplina le materie indicate nell'articolo 2 fino all'adozione dello Statuto del Comune e del regolamento del Consiglio Comunale.

Ad avvenuta adozione degli atti di cui al precedente comma 1, si considereranno annullati gli articoli del presente regolamento incompatibili con le normative risultanti dal nuovo ordinamento dell'ente.